



CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA DEI PRODOTTI BREVETTATI

BANDO DI CONCORSO

(Approvato dalla Giunta della Camera di Commercio di Udine con deliberazione n. 61 del 20.04.2010)

Articolo 1 - Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine (di seguito indicata come CCIAA di Udine), nel quadro degli interventi, sostenuti dall'Amministrazione regionale e finalizzati alla tutela dei prodotti brevettati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 10 dicembre 2005, n.26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) ed ai sensi del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2006, n.0376/Pres., come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2007, n.0163/Pres., concede dei contributi di compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti.

Il fondo assegnato alla Camera di Commercio di Udine è pari ad Euro 60.036,90.

Articolo 2 – Iniziative finanziabili

La CCIAA di Udine concede alle piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, agevolazioni per la compartecipazione alle spese per l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni o modelli, concernenti beni prodotti dalle piccole e medie imprese nel territorio della regione. E' ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa.

Articolo 3 – Regime d'aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza alle condizioni prescritte dal regolamento CE 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore "de minimis" pubblicato in GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. ai sensi dell'art.2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa nel settore del trasporto su strada non può superare i 100.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Ai sensi dell'art.1 del regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato A.

Articolo 4 - Soggetti beneficiari

Sono soggetti finanziabili le piccole e medie imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio della provincia di Udine, come identificate, quanto alla loro dimensione, dal regolamento recante "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art.38, comma 3 della legge regionale 7/2000" approvato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n.0463/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'11 gennaio 2006, n.2.

Le imprese devono risultare iscritte al Registro delle imprese della CCIAA di Udine ed essere attive e regolarmente autorizzate.

Inoltre non devono essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Articolo 5 – Spese ammissibili e intensità d'aiuto

Sono ammissibili le spese per le prestazioni professionali rese da consulenti abilitati ed iscritti presso l'Albo dei consulenti in proprietà industriale e professionisti abilitati all'esercizio della professione forense in base alle tariffe professionali e concernenti l'assistenza legale nell'avvio e nella definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti relativi alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità ed ai disegni o modelli, concernenti beni prodotti dalle PMI nel territorio regionale.

L'intensità dell'incentivo è pari al 80% della spesa ammissibile, entro il limite massimo di **10.000,00** Euro.

Articolo 6 – Domanda di contributo

Le PMI interessate presentano domanda di contributo alla CCIAA di Udine **a partire dal 3 maggio 2010 ed entro il 30 giugno 2010.**

Le domande dovranno essere presentate a mano presso l'ufficio Contributi della CCIAA di Udine, durante l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo lo schema approvato con decreto del Vice Direttore Centrale Attività Produttive del 25 gennaio 2007 n. 43 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 febbraio 2007, n.7. Tale domanda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa sul tipo di attività di assistenza legale nella fase di avvio e definizione di procedimenti stragiudiziali e giudiziali connessi alla tutela dei brevetti di cui l'impresa intende avvalersi, nonché da un preventivo analitico di spesa.

Ai fini del riscontro preliminare del rispetto della regola "de minimis", la domanda di contributo contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui all'art.3, comma 2, tenuto conto anche del contributo oggetto della domanda stessa.

Articolo 7- Istruttoria

Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente gli incentivi:

- a) L'ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
- b) L'oggetto del procedimento;
- c) Il responsabile del procedimento ed il responsabile dell'istruttoria;
- d) Il titolare ed il responsabile del Trattamento dati;
- e) I termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa, per la presentazione della rendicontazione, per l'erogazione dell'incentivo;
- f) I casi di annullamento e revoca del contributo concesso.

Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione od integrazione della stessa. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il procedimento è archiviato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Il procedimento è altresì archiviato d'ufficio nel caso in cui la domanda per accedere agli incentivi pervenga oltre il termine del 30 giugno 2010. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente al richiedente l'archiviazione d'ufficio.

Articolo 8 – Procedimento contributivo

1. Gli incentivi sono concessi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi

dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

L'ordine cronologico di presentazione delle domande è determinato:

a) dal timbro datario e dall'orario di ricevimento apposti al momento della presentazione a mano della domanda di contributo;

Gli incentivi sono concessi, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Ufficio competente. Il fondo assegnato alla Camera di Commercio di Udine è pari ad Euro 60.036,90.

E' ammissibile a contributo una sola domanda per ciascuna impresa.

2. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'art.3, comma 3, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

4. Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Articolo 9 – Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'art.73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n.18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/200, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Lo schema di domanda approvato con decreto del Vice Direttore Centrale Attività Produttive del 25 gennaio 2007 n. 43 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 14 febbraio 2007, n.7, contiene già tale dichiarazione.

Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva, è causa di decadenza dalla concessione del finanziamento agevolato. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidamente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

Articolo 10 – Divieto di cumulo

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri benefici pubblici, ottenuti per le medesime iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Articolo 11 – Rendicontazione

Entro il termine di quattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione, le imprese presentano la documentazione attestante le spese sostenute.

E' consentita la richiesta di proroga del termine di 30 giorni a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

La documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il pagamento delle spese medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le spese ammissibili a contributo si intendono al netto dell'IVA.

I beneficiari presentano per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di dieci giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Il

procedimento è revocato d'ufficio qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione od integrazione decorra inutilmente.

Articolo 12 – Erogazione dei fondi

Il contributo è liquidato ed erogato a seguito dell'esame della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 11, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del rendiconto da parte dell'Ufficio competente ed avuto riguardo ai limiti di disponibilità del bilancio correlati ai patti di stabilità e crescita.

Articolo 13 – Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto dall'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero:
 - a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
 - b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, indicato nella determinazione di concessione del contributo o, nel caso di proroga del termine, oltre la data fissata nella comunicazione di concessione della proroga;
 - c) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) sia accertata la difformità sostanziale tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione;
3. L'Ufficio competente comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'annullamento o la revoca del provvedimento di concessione. Gli incentivi sono restituiti secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Articolo 14 – Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme di cui alla LR 7/2000 e successive modifiche ed al Regolamento approvato con DPR. 11 dicembre 2006, n.376, come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2007, n.0163/Pres..

Per ottenere qualsiasi chiarimento e informazione è possibile rivolgersi a:
Ufficio Contributi
CCIAA di Udine
e-mail : contributi@ud.camcom.it